



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/16 DEL 20.3.2012

Oggetto: L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 "Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n.15". Art. 14. Omogeneità nel comparto.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, in data 30 dicembre 2011, è entrata in vigore la legge regionale in oggetto, recante "Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)". In particolare l'Assessore richiama l'art. 14, che così dispone:

"1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano (...) alle disposizioni della presente legge (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
- c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto".

La procedura di adeguamento deve aver termine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e i soggetti tenuti ad adempiere, sempreché i rispettivi ordinamenti prevedano forme pensionistiche complementari e/o fondi per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente comunque denominati, sono quelli del comparto di contrattazione collettiva regionale: Agris, Laore, Argea, Ersu di Cagliari, Ersu di



Sassari, Isre, Agenzia regionale per il lavoro, Agenzia Conservatoria delle Coste, Agenzia Sardegna Promozione, Enas, Area.

Ciò premesso l'Assessore evidenzia che la Giunta regionale è chiamata a stabilire le modalità con le quali gli Enti (Enti, Aziende, Istituti e Agenzie) devono conformarsi ai principi e alle disposizioni della legge di riforma, di cui espone gli aspetti salienti:

- 1) dal 1° gennaio 2012 le prestazioni maturate devono essere determinate con il metodo contributivo e il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, la cui aliquota contributiva è pari al 6,91%, deve essere calcolato secondo la normativa civilistica, come disposto dall'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010;
- 2) le prestazioni che la previgente normativa disciplinava secondo il sistema retributivo, maturate sino al 31 dicembre 2011, devono essere cristallizzate alla medesima data, secondo i nuovi criteri di calcolo previsti dagli artt. 7 e 10; in particolare il trattamento di fine servizio comunque denominato, maturato alla stessa data, deve essere determinato applicando il criterio della media delle retribuzioni, su un arco temporale di 10 anni, o minore se l'anzianità del dipendente è inferiore ai 10 anni;
- 3) le aliquote contributive minime, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono pari allo 0,59% a carico dell'Amministrazione e al 5% a carico dell'iscritto e devono essere applicate alla retribuzione come definita dal comma 2 dell'art. 2120 del codice civile (gli incrementi della contribuzione potranno essere determinati in sede di contrattazione collettiva regionale, ovviamente nei limiti delle risorse stanziare per la contrattazione collettiva del comparto);
- 4) il personale assunto dal 1° gennaio 2012 è iscritto all'INPS – gestione ex INPDAP - ai fini del TFR; tale personale e quello di ruolo non iscritto ai fondi gestiti dalle Amministrazioni del comparto, potrà aderire alle forme pensionistiche complementari;
- 5) sono fatti salvi, ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.

Esposto quanto sopra, l'Assessore precisa che, ai fini dell'applicazione della legge in esame da parte degli enti, occorre verificare i distinti ordinamenti in quanto le discipline concernenti la materia oggetto della legge di riforma divergono incisivamente. Infatti si individuano:

- enti i cui ordinamenti non prevedono prestazioni integrative del trattamento di quiescenza o di previdenza: nei confronti di questi enti trova applicazione esclusivamente l'art. 2 della legge regionale in oggetto, e devono continuare ad iscrivere il personale all'INPS – gestione ex INPDAP, ai fini del TFR (articolo 14, comma 1, lettera d, sopra riportato);



- enti i cui ordinamenti prevedono discipline derivate dalla L.R. n. 15 del 5 maggio 1965: questi enti devono adottare regolamentazioni conformi alle disposizioni della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27;
- enti i cui ordinamenti non prevedono discipline derivate dalla L.R. n. 15/1965, ma trattamenti particolari di fine servizio, anche in altro modo denominati, e la costituzione, a favore di ciascun dipendente, di un conto individuale finalizzato a prestazioni integrative del trattamento medesimo. Questi enti non devono adottare discipline contenenti i medesimi istituti previsti dalla L.R. 15/1965, come riformati dalla L.R. n. 27/2011, ma devono conformarsi ai fini del contenimento della spesa regionale secondo parametri omogenei nel comparto regionale, ai principi sopra sintetizzati mantenendo, tuttavia, la natura e la tipologia delle prestazioni erogate.

L'Assessore evidenzia infine la necessità che le sopraindicate amministrazioni provvedano entro il 30 marzo 2012, con atto regolamentare, in relazione a quanto previsto nei loro ordinamenti, a definire una disciplina organica di riforma delle rispettive normative in materia di trattamento integrativo di pensione e di fine rapporto.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nei termini di cui alla suesposta relazione, e di assumerne il contenuto a direttiva generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. n. 27/2011.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci